

**CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE
FRA I COMUNI DI
TRIVERO, MOSSO, LESSONA, SORDEVOLO,
STRONA, BORRIANA E CROSA**

L'anno 2012 addì QUINDICI del mese di OTTOBRE nella Residenza Municipale di TRIVERO

TRA

Il Comune di Trivero, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Biasetti Massimo nato a Trivero il 14 gennaio 1956, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il Comune di Mosso, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Grosso Carlo nato a Biella il 3 giugno 1968, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il Comune di Lessona, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Grosso Giovanni nato a Lessona il 27 novembre 1949, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il Comune di Sordevolo, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Lunardon Riccardo nato a Biella il 8 marzo 1958, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il Comune di Strona legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Morani Fabrizio nato a Biella il 9 dicembre 1963, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il Comune di Borriana, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra Moretti Marina nata a Biella il 19 settembre 1973 la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il Comune di Crosa, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Rottin Silvio nato a Cossato il 31 agosto 1942, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- Che con delibera consiliare del Comune di Trivero n. 13 del 27/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

- Che con delibera consiliare del Comune di Mosso n. 11 del 10/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di Lessona n. 2 del 17/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di Sordevolo n. 8 del 26/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di Strona n. 11 del 02/07/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di Borriana n. 8 del 16/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di Crosa n. 2 del 26/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di **Trivero, Mosso, Lessona, Sordevolo, Strona, Borriana e Crosa** (Provincia di Biella) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Trivero, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco dei Comuni di Trivero, Mosso, Lessona, Sordevolo, Strona, Borriana e Crosa.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, Il cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di Trivero nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il sindaco del Comune Capo convenzione, provvederà altresì ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di Trivero, Mosso, Lessona, Sordevolo, Strona, Borriana e Crosa.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.

Art. 4 - Modalità operative del servizio

Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, per un numero di ore lavorative proporzionale all'onere finanziario sostenuto da ciascun Comune indicato nell'articolo 6 della presente Convenzione.

Considerato il numero dei Comuni convenzionati, la dimensione degli stessi ed il numero di ore lavorative dedicabili a ciascun comune si conviene, al fine di garantire il corretto ed efficiente svolgimento del servizio di Segreteria Comunale nell'ambito dell'insieme dei Comuni convenzionati, che al Segretario comunale sia attribuibili limitate responsabilità di staff con esclusione di quelle di line, dotandolo di adeguate risorse.

Art. 5 - Forme di consultazione

I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria.

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Parimenti sarà compito dei Sindaci determinare, in accordo con il Segretario comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria comunale in forma associata: giornate di presenza del Segretario comunale nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale.

Art. 6 - Trattamento economico Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Trivero, Mosso, Lessona, Sordevolo, Strona, Borriana e Crosa il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Trivero, comprese le spese dovute per le

supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Trivero le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

a carico del Comune di Trivero:	30,56%
a carico del Comune di Mosso:	19,44%;
a carico del Comune di Lessona:	16,68%;
a carico del Comune di Sordevolo:	19,44%;
a carico del Comune di Strona:	6,94%;
a carico del Comune di Borriana:	4,16%;
a carico del Comune di Crosa :	2,78%.

Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Comune di Trivero, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte uscita, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte entrata il rimborso della quota dovuta da parte degli altri Comuni convenzionati.

Gli altri Comuni convenzionati dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali:

- la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
- la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

- la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione.

In caso di ritardo nei pagamenti, come sopra determinati, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati.

Al Segretario comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i cinque Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto e non avendo gli enti automezzi disponibili.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Trivero, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Il tempo impiegato per raggiungere i Comuni di Mosso, Lessona, Sordevolo, Strona, Borriana e Crosa e per rientrare alla sede del Comune capo convenzione è considerato a tutti gli effetti lavorativo.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i quattro Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei quattro Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni

comunali alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e cause di scioglimento della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorre dalla presa di servizio del titolare Segretario Comunale della costituenda Segreteria convenzionata ed è prorogabile con volontà espressa dalle parti.

La convenzione può essere risolta anticipatamente per una delle seguenti cause:

- a) risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni convenzionate;
- b) recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare, che produrrà i suoi effetti decorsi 6 (sei) mesi dalla data di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione medesima, salvo diverso accordo tra i Sindaci dei Comuni convenzionati.

I provvedimenti di costituzione e scioglimento sono immediatamente comunicati alla Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 8 – Oneri a carico degli Enti

I Comuni convenzionati, singolarmente od in modo congiunto, si impegnano a garantire la piena applicazione delle norme contenute nel ccnl dei segretari comunali 19982001, sottoscritto in data 16 maggio 2001, in particolare contrarre idonee polizze assicurative, assicurare il diritto di avvalersi delle mense di servizio o, in alternativa, dei buoni pasto sostitutivi come previsto dagli articoli 49 e 50 del predetto ccnl.

Art. 9 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione


I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 10 - Norma di chiusura


Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Trivero, Mosso, Lessona, Sordevolo, Strona, Borriana e Crosa verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.


il Sindaco del comune capo convenzione Trivero




il Sindaco del comune di Mosso



il Sindaco del comune di Lessona




il Sindaco del comune di Sordevolo



il Sindaco del comune di Strona



il Sindaco del comune di Borriana



il Sindaco del comune di Crosa

